

REGOLAMENTO (CEE) N. 989/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1989

relativo ai criteri di classificazione applicabili alle giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili dei codici NC 6101, 6102, 6201 e 6202

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, per quanto riguarda la classificazione tariffaria di giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, contemplati dai codici NC 6101, 6102, 6201 e 6202, è necessario precisare talune loro caratteristiche;

considerando che questi articoli rientrano in una categoria di indumenti generalmente portati su tutti gli altri indumenti e che assicurano una protezione contro le intemperie;

considerando che una tale protezione non può essere assicurata da indumenti senza maniche o con maniche corte;

pertanto, è necessario precisare che le giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili di cui sopra, devono avere maniche lunghe;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono classificate come giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili contemplati dai codici NC 6101, 6102, 6201 e 6202 soltanto gli indumenti che hanno maniche lunghe.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.